



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

### **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante *Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

CONSIDERATO che l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, innovando parzialmente la normativa in materia, opera, ai commi 2, 4 e 5, una distinzione per tipologia di servizi e di Agenzie in *notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico* offerti dalle *Agenzie di stampa di rilevanza nazionale*, incluse in un elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (commi 2 e 4), ed in *servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico* (comma 5), acquisibili dalle pubbliche amministrazioni mediante le procedure previste dal codice dei contratti anche da Agenzie di stampa prive della rilevanza nazionale;

VISTO il Dpcm dell'11 luglio 2023 concernente i requisiti e i parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale, registrato alla Corte dei Conti il 20/07/2023 n. 2063 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, ai sensi del comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e ne disciplina il funzionamento, regolandone le procedure e definendo gli atti che le concludono;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del sopra citato Dpcm dell'11 luglio 2023, che dispone che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito internet un modello tipo che le Agenzie di stampa usano per dichiarare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e che nella medesima modalità è indicato il termine di presentazione della domanda;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino è stato nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 - "Informazione ed editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## **INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO**

**per l'iscrizione nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale valido per il triennio 2024-2026, istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e del DPCM dell'11 luglio 2023 concernente i requisiti e i parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale:**

### **ART. 1**

#### ***(Oggetto e durata)***

1. Il presente Avviso stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale (di seguito anche Elenco) nella fase transitoria della disciplina contenuta nel Dpcm dell'11 luglio 2023, concernente i requisiti e i parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale. La fase transitoria è compresa tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026.
2. L'Elenco viene aggiornato con cadenza annuale sulla base delle domande di iscrizione pervenute nei termini e nelle modalità disciplinate dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.

### **ART. 2**

#### ***(Requisiti e parametri per la domanda di iscrizione nell'Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale)***

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Dpcm dell'11 luglio 2023, sono iscritte all'Elenco le Agenzie che ne facciano domanda in possesso dei seguenti requisiti e parametri:
  - a) la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta;
  - b) la corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;

- c) la capacità di garantire giornalmente un numero minimo di lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non superiore a due lanci;
  - d) la comprovata idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un'adeguata capillarità nella raccolta delle informazioni primarie;
  - e) il possesso di un bilancio, certificato da parte di società di revisione iscritte all'albo CONSOB, che per almeno la metà sia alimentato da risorse acquisite per attività svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato;
  - f) l'istituzione, almeno al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, della figura del Garante della informazione avente la funzione di assicurare la qualità delle informazioni ed impedire la diffusione di fake news, avente provata professionalità, esperienza, imparzialità e senza una pregressa appartenenza all'Agenzia presso cui opera;
  - g) il possesso di un rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.
2. I requisiti e parametri di cui al comma 1 devono essere posseduti dalla Agenzia di stampa al momento di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco.
  3. Le Agenzie di stampa che acquisiscano i requisiti ed i parametri di cui al comma 1 in seguito alla scadenza del termine fissato dal comma 1 dell'articolo 3 del presente Avviso possono presentare domanda per l'iscrizione in sede di aggiornamento dell'Elenco, nei termini e secondo le modalità definite all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4.

### **ART. 3**

#### ***(Termini per la presentazione delle domande)***

1. Le domande di iscrizione nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale devono pervenire a partire dal 12 agosto 2023 e non oltre il 30 settembre 2023 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [dieelencoagenzie@pec.governo.it](mailto:dieelencoagenzie@pec.governo.it)
2. Le domande per l'iscrizione nell'Elenco negli anni successivi al primo sono presentate rispettivamente dal 1° al 31 ottobre 2024, con effetto dall'anno 2025, e dal 1° al 31 ottobre 2025, con effetto dall'anno 2026.

### **ART. 4**

#### ***(Modalità per la presentazione delle domande)***

1. Le domande di iscrizione nell'Elenco sono compilate in modo uniforme al modello allegato al presente Avviso (Allegato A), del quale è parte integrante.
2. Il possesso dei requisiti e parametri richiamati dall'articolo 2 del presente Avviso è autocertificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in modo uniforme al modello di dichiarazione allegato al presente Avviso (Allegato B), del quale è parte integrante.

#### **ART. 5**

##### ***(Con l'iscrizione nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale)***

1. L'iscrizione nell'Elenco consente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria di avviare con le Agenzie di rilevanza nazionale le procedure negoziate di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, volte all'acquisizione di notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico, da mettere a disposizione delle amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avvia le procedure negoziate con le Agenzie eventualmente iscritte dopo il primo anno della fase transitoria solo laddove sussista la disponibilità finanziaria per un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti da eventuali cancellazioni dall'Elenco e solamente se vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni.

#### **ART. 6**

##### ***(Istruttoria e modalità di verifica del possesso dei requisiti e parametri)***

1. Le domande ricevute nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Avviso sono esaminate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro 15 giorni solari dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Avviso.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria si riserva di procedere a verifiche dei requisiti e parametri dichiarati dalle Agenzie di stampa, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e di altre Istituzioni pubbliche.
3. Al fine di verificare il possesso del requisito relativo alla disponibilità di almeno 50 giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria acquisisce dall'INPS i dati pertinenti e li comunica a tutte le Agenzie di stampa che hanno presentato domanda di iscrizione. Dette Agenzie possono segnalare al Dipartimento eventuali difformità, fornendo tutti gli elementi che le comprovino.

## **ART. 7**

### ***(Pubblicazione dell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale)***

1. In esito all'istruttoria svolta e alle verifiche effettuate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito istituzionale l'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale valido per la fase transitoria nel triennio 2024-2026. Nelle medesime modalità, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica gli aggiornamenti annuali dell'Elenco stesso.

## **ART. 8**

### ***(Permanenza nell'Elenco)***

1. Le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco comunicano tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria qualsiasi modifica relativa ai requisiti e ai parametri autocertificati in sede di presentazione della domanda di iscrizione.
2. Nella fase transitoria, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria in qualsiasi momento effettua controlli a campione per verificare l'effettivo possesso dei requisiti e parametri autocertificati dalle Agenzie, avvalendosi a tal fine della Guardia di Finanza e di altre Istituzioni pubbliche.
3. Qualora si accerti che un'Agenzia iscritta nell'Elenco abbia perso il possesso dei requisiti e dei parametri necessari all'iscrizione, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede alla sua tempestiva cancellazione. Tale cancellazione determina la risoluzione del contratto stipulato tra il Dipartimento e l'Agenzia divenuta priva della rilevanza nazionale, a decorrere dal giorno in cui si è accertata la perdita del requisito o del parametro. Restano impregiudicate le responsabilità assunte dal dichiarante ai sensi del DPR n. 445/2000.

## **ART. 9**

### ***(Procedure negoziate e stipula dei contratti)***

1. Dopo la pubblicazione dell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avvia tempestivamente le procedure negoziate con ciascuna Agenzia di stampa iscritta nell'Elenco stesso, invitando a presentare la propria offerta tecnica relativamente alle tipologie di notiziari indicati nella domanda di iscrizione.
2. Nel corso della fase transitoria, il contributo da riconoscere alle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale per la messa a disposizione delle amministrazioni statali di notiziari è commisurato in base al criterio di cui all'articolo 6, comma 1 del Dpcm dell'11 luglio 2023. Per il calcolo del contributo da riconoscere alle Agenzie iscritte nell'Elenco il Dipartimento acquisisce dall'Inps il dato relativo al numero medio dei giornalisti dipendenti dall'Agenzia nel quinquennio 2018 – 2023, assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Il Dipartimento comunica questo dato alle Agenzie

affinché queste ultime possano segnalare eventuali difformità del valore comunicato rispetto a quello ritenuto corretto, fornendo contestualmente tutti gli elementi idonei a comprovare la necessaria correzione. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria invita poi ciascuna Agenzia iscritta nell'Elenco a presentare un'offerta, indicando la quantificazione del contributo che si intende assegnare e il numero minimo di accessi richiesto per ogni tipologia di notiziario indicato nella domanda di iscrizione. All'invito a presentare un'offerta è allegato lo schema di contratto.

3. L'offerta presentata dalle Agenzie di stampa precisa nel dettaglio, fra l'altro, le modalità tecniche di fruizione dei notiziari da parte delle amministrazioni statali beneficiarie nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, nonché il numero massimo di accessi per ogni tipologia di notiziario messa a disposizione delle amministrazioni statali, tenendo conto delle loro esigenze, anche in relazione alle eventuali articolazioni periferiche.
4. In caso di esito positivo della negoziazione, le parti della relativa procedura procedono alla stipula del contratto. A tal fine, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria acquisisce il Codice Identificativo Gara dall'ANAC e lo comunica all'Agenzia interessata, la quale provvede tempestivamente a inviare il PASSOE e il DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente.
5. Verificati i requisiti di cui al comma 4 tramite la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette a ciascuna Agenzia per la controfirma la proposta di contratto, con periodo di decorrenza dal 1° gennaio 2024 oppure dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula, in caso quest'ultima si abbia dopo il 31 dicembre 2023.
6. La durata del contratto è annuale ed è condizionata al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco. Al persistere del possesso dei requisiti, il contratto è annualmente prorogato, con scambio di note fra le parti, fino a ulteriori 24 mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo quanto disposto al comma 7.
7. Ai fini della rideterminazione annuale dei corrispettivi per gli anni successivi al primo, sono utilizzati i dati relativi al numero medio di giornalisti, assunti a tempo pieno e indeterminato, impiegati presso l'Agenzia di stampa rispettivamente nel quinquennio 2019–2024 per l'anno 2025 e 2020 – 2025 per l'anno 2026. Il dato è acquisito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e comunicato alle Agenzie secondo quanto stabilito al comma 2.
8. Per gli anni successivi al primo, nel caso vi siano risparmi che alimentino la necessaria provvista finanziaria e non vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni mediante la stipula di contratti con gli eventuali nuovi iscritti all'Elenco, in sede di rideterminazione annuale dei contributi, si provvederà a riconoscere anche un contributo per il possesso dei parametri premianti, ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 2, del Dpcm dell'11 luglio 2023.

**ART. 10**  
***(Pubblicazione dell'Avviso)***

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con valore di notifica nei confronti degli interessati.

*Cons. Luigi Fiorentino*